

Le misure previste per la disattivazione dei reattori succitati vengono sottoposte ad un controllo e un dialogo costante, e prevedono quindi scadenze periodiche. Per il momento, la Commissione non può ancora stabilire in modo definitivo se considerarsi soddisfatta delle misure, del calendario e delle fasi previste. Non è stato deciso se la valutazione debba essere presentata ad una scadenza precisa, anche perché la Commissione effettua controlli regolari sull'elaborazione e l'attuazione dei progetti nel corso di tutto il processo di adesione.

La riunione inaugurale del Fondo internazionale di sostegno allo smantellamento di Ignalina si è svolta a Londra il 5 aprile 2001, presso la sede della Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (BERS), in qualità di gestore del Fondo. Nella riunione è stato approvato il progetto relativo alla PMU oltre al programma di lavoro e il bilancio del Fondo. Gli stanziamenti destinati ai progetti approvati verranno concessi in conformità con le disposizioni del rispettivo accordo di sovvenzione e dipendono dalla ratifica dell'Accordo quadro di sovvenzione, concluso tra la gestione del Fondo e il governo lituano. Il 15 giugno 2001 si è svolta la riunione analoga del Fondo internazionale di sostegno della centrale di Kozloduy, con esito simile. La riunione del Fondo relativo a Bohunice non è ancora stata fissata ma dovrebbe svolgersi nel corso di quest'anno. Gli stanziamenti per i progetti di smantellamento in Bulgaria e Slovacchia verranno concessi solo dopo che i rispettivi Fondi saranno resi operativi nelle prossime riunioni inaugurali delle Assemblee di finanziatori.

Non sono stati concessi finora prestiti Euratom per lo smantellamento delle tre centrali nucleari.

I programmi PHARE di assistenza finanziaria nel settore dell'energia si sono concentrati sul sostegno all'elaborazione di strategie nazionali in questo settore, lo sviluppo, nei paesi candidati, delle condizioni necessarie per un mercato interno dell'energia e sulle iniziative volte all'efficienza energetica.

La Commissione veglia sull'attuazione dei programmi di smantellamento delle centrali nucleari nel quadro della sua consueta attività di controllo del processo di adesione. I risultati confluiscono nelle relazioni periodiche della Commissione che presentano una valutazione dei progressi compiuti nel settore dell'energia nucleare. Qualora un paese candidato non sia in grado di rispettare gli impegni assunti, la Commissione elaborerà le misure adeguate. Per il momento non si reputa necessario farlo. La Commissione desidera inoltre sottolineare che gli impegni relativi alla chiusura delle centrali sono trattati nel quadro dei negoziati per l'adesione, all'interno del capitolo «energia».

(2002/C 40 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1443/01
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Concorrenza nel mercato interno dell'elettricità

Il 5 marzo 1998, 10 marzo 1999 e 26 novembre 1999 sono già state presentate alla Commissione interrogazioni concernenti la compatibilità della legislazione francese sull'elettricità con la direttiva relativa all'elettricità e le regole europee in materia di concorrenza, in particolare per quanto riguarda il trasferimento, dietro versamento di un importo simbolico, della proprietà della rete elettrica francese a Electricité de France (EDF) (interrogazioni P-0776/98⁽¹⁾, H-0258/99⁽²⁾ e H-0748/99⁽³⁾). All'epoca, la Commissione ha risposto che avrebbe effettuato un'indagine sui fatti segnalati.

1. Può la Commissione far sapere quali sono i risultati di tale indagine?
2. Non ritiene la Commissione che il trasferimento, dietro versamento dell'importo simbolico di 1 franco, della proprietà della rete di distribuzione elettrica dallo Stato francese a Electricité de France (EDF) costituisca una forma di aiuto statale che non è compatibile con il trattato e distorce la concorrenza nel mercato interno?

⁽¹⁾ GU C 304 del 2.10.1998, pag. 157.

⁽²⁾ Risposta scritta del 13.4.1999.

⁽³⁾ Risposta scritta del 14.12.1999.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(10 settembre 2001)

In seguito alle precedenti interrogazioni dell'onorevole parlamentare (P-776/98⁽¹⁾, H-258/95⁽²⁾ e H-748/99⁽³⁾), nell'aprile 1999 la Commissione ha chiesto alle autorità francesi informazioni sulle disposizioni adottate dal Parlamento francese in merito alla proprietà delle rete di trasmissione elettrica francese.

Da quanto comunicato dalla Francia risulta che, viste le notevoli controversie sorte sul suo territorio circa la natura della concessione di cui ha beneficiato «Electricité de France» (EDF) nel 1958, il Parlamento francese ha deciso nel 1997 di chiarire il regime di proprietà della rete di trasmissione ad alto voltaggio. A norma dell'articolo 3 della legge 97-1026 del 10 novembre 1997, l'EDF è stata autorizzata in particolare a trasferire, nel suo bilancio, le attività connesse alle infrastrutture di trasmissione dalla voce «Immobilisations corporelles du domaine concédé» alla voce «Immobilisations corporelles du domaine propre».

Secondo le informazioni pervenute, la gestione dell'infrastruttura sarebbe stata affidata all'EDF in base ad una concessione di 75 anni inserita nel primo «Cahier de charges» (capitolato d'onere) adottato con decreto n. 56-1225 del 28 novembre 1956. Nel contratto di concessione, tuttavia, si sono riscontrate numerose manchevolezze. Nella concessione a lungo termine, in particolare, non si specificava il regime di proprietà delle attività corrispondenti nel corso e al termine della concessione, mentre risultava chiaramente l'obbligo per l'EDF di sostenere, durante la concessione, tutti i costi connessi alla manutenzione, al rinnovo, al potenziamento e all'ampliamento delle infrastrutture. Il Parlamento francese aveva pertanto ritenuto che si trattasse di un regime di concessione del tipo «biens propres», e che pertanto l'EDF fosse diventata proprietaria delle attività corrispondenti «ab initio» al momento della concessione.

Va osservato che il regime di concessione «biens propres» riconosciuto dalla normativa francese non prevede diritti o condizioni per la restituzione delle attività corrispondenti al concedente.

Ultimamente, tuttavia, è stata segnalata alla Commissione l'incoerenza che potrebbe esistere tra la classificazione del regime di concessione nella categoria «biens propres» e gli adeguamenti contabili e le disposizioni fiscali connessi alla nuova classificazione.

La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità francesi circa questa presunta incoerenza e intende riesaminare l'intero regime. La Commissione informerà l'onorevole parlamentare delle risultanze dell'inchiesta non appena adotterà una posizione in merito.

⁽¹⁾ GU C 304 del 2.10.1998.

⁽²⁾ Risposta scritta del 13.4.1999.

⁽³⁾ Risposta scritta del 14.12.1999.

(2002/C 40 E/040)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1450/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(17 maggio 2001)

Oggetto: Accordo dello Stato greco con l'azienda che gestisce l'aeroporto di Atene

Nell'«Accordo per lo sviluppo dell'aeroporto» stipulato tra lo Stato greco e le ditte costruttrici dell'aeroporto di Atene si prevede una clausola che stabilisce che entro vent'anni dalla data di apertura non verrà realizzato, potenziato o migliorato nessun aeroporto per voli nazionali, nuovo o esistente, con contributi statali entro un raggio di 100 chilometri dalla piazza Sintagma di Atene, a meno che le tasse e i diritti aeroportuali dell'aerostazione per linee interne corrispondenti alle tasse aeroportuali di Atene siano inferiori a quelli di volta in volta applicati da questo, e il traffico delle linee interne nel suddetto aeroporto per voli nazionali preveda unicamente aeromobili il cui peso misto non superi le 45 tonnellate al decollo.